



**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti**

Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 0818711077 - Fax 0818710078 - PEC: cp-castellammaredistabia@pec.mit.gov.it

O R D I N A N Z A

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Castellammare di Stabia;

- VISTO** l'art. 141, comma 6, del D.P.R. 8 novembre 1991 n. 435, inerente all'approvazione del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 388, "Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" ed in particolare l'articolo 7, comma 1 dello stesso decreto che prevede che *"in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima"*;
- VISTO** il Decreto 5 agosto 2002, n. 218 (normativa sulla pesca) ed in particolare l'articolo 27, comma 2, dello stesso decreto;
- VISTA** la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione - Serie Generale n. 48 del 27.01.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che abroga la Circolare Serie I n. 23 – Polizia della navigazione datata 30.06.1932 impartite dall'allora Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale della Marina Mercantile - richiamata dal dispaccio n. 310589-RJPG del 05.03.1977 del Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale della navigazione e del traffico marittimo;
- VISTO** il Dispaccio prot. n°DEM3/sp01100 in data 26.11.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che prevede che i soggetti esercenti "attività professionali specificamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in più porti nazionali", non debbano essere iscritti in "alcun registro tenuto da Autorità Marittima o Portuale";
- VISTA** la Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – Serie Generale n.101/2014 rev.2 in data 04.09.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto relativa all'attività dei "Compensatori di bussola";
- RITENUTO** opportuno aggiornare la disciplina dell'attività dei "compensatori di bussola" all'interno del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia, alla luce delle disposizioni impartite con la sopra citata circolare;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

Coloro che intendano esercitare l'attività di "Compensatore di bussola" nei porti e approdi ricadenti nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia, dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima a seguito dell'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli che seguono, così come individuati dalla *Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione*, - Serie Generale n.101/2014/Rev. 2 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 6 - Ufficio II.

Art. 2

Per ottenere l'autorizzazione gli interessati, qualora in possesso dei requisiti di seguito riportati, potranno presentare apposita istanza alla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, su modello conforme all'allegato 1 della presente ordinanza:

- a) cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del Decreto Legislativo 25/07/98, n°286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- b)
 - 1. titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso, ovvero
 - 2. di Capitano Superiore di Lungo Corso, ovvero
 - 3. abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero
 - 4. certificazione dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea magistrale in ambito tecnico-scientifico, che preveda l'acquisizione di competenze sulla sicurezza della nave e della navigazione (quali LM72 o LM34) e abbia superato un esame universitario relativo al magnetismo terrestre e navale¹, nell'ambito dell'iter formativo di laurea o attraverso la frequenza di un corso singolo post-laurea², ovvero
 - 5. il personale appartenente alla Marina Militare che svolge o ha svolto l'attività di compensatore di bussola, in possesso di attestato teorico-pratico di "compensatore bussole magnetiche" ed evidenza documentale di aver effettuato almeno 10 (dieci) compensazioni negli ultimi 10 (dieci) anni. In alternativa al numero di compensazioni, fornire evidenza di affiancamento ad un compensatore bussola già autorizzato fino al raggiungimento delle 10 (dieci) compensazioni.
- c) documentazione - per i soggetti di cui ai punti da 1 a 4 - dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussola già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- d) iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti - ai sensi del RD 20/9/1934, n°2011 e del DM 29 dicembre 1979 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), in categoria attinente lo svolgimento delle attività di verifiche e compensazione di bussole;
- e) non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

¹ Sono escluse nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre.

² Corso singolo (di almeno 6CFU) erogato in corsi di studio in ambito tecnico-scientifico, che prevedano l'acquisizione di competenze sulla sicurezza della nave e della navigazione quale: Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione (LM72) o Laurea Magistrale in Ingegneria Navale (LM34).

Art. 3

L'Autorità Marittima, valutata la documentazione allegata all'istanza, rilascerà l'Autorizzazione ad esercitare l'attività di "Compensatore di bussola" conforme all'allegato 2.

Art. 4

La Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia procederà al ritiro dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

1. in caso di morte dell'interessato;
2. rinuncia da parte dell'interessato;
3. per pensionamento dell'interessato;
4. per la perdita dei requisiti di cui alle lettere a) ed e).

Art. 5

A coloro che risultano già autorizzati all'esercizio di attività di compensatori di bussola nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sarà rilasciata, su richiesta dell'interessato, una nuova autorizzazione, previo accertamento del requisito di cui al punto e) dell'art. 2.

Art. 6

I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività di compensatore di bussola, rilasciata da qualsiasi Autorità marittima in aderenza alla Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto- Reparto 6 - Ufficio II, Titolo Sicurezza della Navigazione Serie Generale n.101/2014/Rev.2, possono esercitare l'attività di compensatore anche nel Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia previa notifica all'Autorità Marittima di copia dell'autorizzazione in parola.

Quanto sopra risulta necessario per consentire l'apposizione del visto sulle tabelle di deviazioni delle bussole da parte dell'Autorità Marittima.

Art. 7

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le pertinenti sanzioni penali e amministrative previste dal Codice della Navigazione, dal Codice Penale e dalle leggi speciali.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/castellammare-di-stabia/Pages/ordinanze.aspx>, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Castellammare di Stabia, (data del protocollo digitale)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Andrea PELLEGRINO

ALLA CAPITANERIA DI PORTO
DI CASTELLAMMARE DI STABIA

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI COMPENSATORI DI BUSSOLA
(Circolare "SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE" Serie Generale n. 101/2014/Rev.2)

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ cittadinanza _____ residente a _____
in via _____
n° _____ Cod. fiscale (o ragione sociale) _____
in qualità di Titolare /Legale rappresentante della Ditta individuale/Società _____
con sede a _____ in Via _____
N° _____ tel _____ PEC _____
E- mail _____ Partita I.V.A. _____

CHIEDE

di essere autorizzato ad esercitare l'attività di compensatore di bussole. A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

- a) di essere cittadino Italiano o di altri stati dell'Unione Europea.
- b) di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- c) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie Generale n. 101/2014/Rev.2 in data 04.09.2025 emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

ALLEGA:

- La documentazione prevista dalla Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie Generale n. 101/2014/Rev.2 in data 04.09.2025 emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto nei punti a) b) c) d);
- numero due marche da bollo.

_____, il _____
(Luogo e data)

FIRMA

(Richiedente / Titolare o Legale Rappresentante della Ditta richiedente)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia¹

- Visto:** il D.PR. 8 novembre 1991, n°435 che all'articolo 141.6 sancisce che *"La compensazione delle bussole magnetiche deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima"*;
- Visto:** il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n°388 che all'articolo 7 stabilisce che *"in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima"*;
- Visto:** il Decreto 5 agosto 2002, n°218 che all'articolo 27.2 recita *"La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'Autorità marittima"*;
- Vista:** l'istanza in data _____ con la quale il Signor _____ nato a _____ il _____ residente in _____ (____) alla _____ nr. _____ Cod. Fiscale _____ chiede di esercitare l'attività di compensatore di bussole;
- Vista:** la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, - Serie Generale n°101/2014/rev.2 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che ha stabilito i requisiti per esercitare l'attività di compensatore di bussole;
- Considerato:** che il Signor _____ sopra nominato è in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b)², c), d) ed e) della Circolare appena citata;

SI AUTORIZZA

**IL SIGNOR _____, NATO A _____ IL _____, CODICE FISCALE _____, AD
 ESERCITARE L'ATTIVITA' DI COMPENSATORE DI BUSSOLE.**

Luogo _____

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea PELLEGRINO

¹ Inserire denominazione Ufficio.

² Specificare il numero corrispondente all'abilitazione/certificazione posseduta.